Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 7 gennaio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 975.

Approvazione degli Accordi di carattere economico fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, conclusi a Mosca l'11 dicembre 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamenti;
c) Scambio di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo commerciale e dall'art. 9 dell'Accordo di pagamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Pella — Bertone — Vanoni — Lombardo

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 112. — Frasca

Accordo commerciale fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, desiderosi di sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e l'U.R.S.S. hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le reciproche forniture verranno effettuate secondo i contingenti previsti nelle Liste I, II, III e IV, annesse al presente Accordo nonchè secondo le Liste di contingenti che saranno successivamente concordate fra i due Governi.

Le Liste I e II hanno la validità di un anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; le Liste III e IV hanno la validità di tre anni a partire dalla stessa data.

I rispettivi organi dei due Paesi, nei limiti della propria competenza, presteranno la necessaria assistenza per l'attuazione degli scambi commerciali previsti dai contingenti sopra indicati. Essi s'impegnano, in particolare, a rilasciare senza ostacoli le necessarie licenze d'importazione e d'esportazione.

Art. 2.

I due Governi esamineranno con la massima benevolenza la possibilità di aumentare i contingenti previsti nelle Liste indicate all'Art. 1, come pure di aggiungere altri contingenti per merci non previste nelle Liste stesse.

Art. 3.

L'utilizzo dei contingenti indicati all'Art. 1, verrà effettuato in base ai contratti che saranno conclusi tra le persone fisiche e giuridiche italiane da una parte e le organizzazioni sovietiche per il commercio estero dall'altra.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti nei due Paesi, in materia di importazione e di esportazione, potranno anche essere contrattate forniture di merci non indicate nelle Liste contingentali di cui all'Art. 1, restando inteso che le Autorità competenti dei due Governi esamineranno con benevolenza le relative richieste di licenze di importazione o di esportazione.

Art. 4.

Tutti i pagamenti concernenti il presente Accordo saranno effettuati in conformità alle disposizioni dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna fra le due Parti.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. costituiranno una Commissione Mista composta da rappresentanti delle due Parti. Compito di tale Commissione sarà di seguire l'esecuzione del presente Accordo e dell'Accordo di pagamenti, firmati in data odierna, e di concordare le misure da sottoporre ai due Governi sia per l'applicazione degli Accordi stessi, sia per migliorare gli scambi commerciali fra i due Paesi.

La Commissione Mista si riunirà su richiesta di una delle Parti, alternativamente a Roma ed a Mosca.

Art. 6.

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e sarà valido per un periodo di tre anni.

Qualora nessuna delle due Parti avrà dichiarato, almeno sei mesi prima del termine di scadenza, il suo desiderio di porre fine alla validità del presente Accordo, esso resterà in vigore fino allo scadere del periodo di sei mesi decorrenti dal giorno in cui verrà denunciato da una delle due Parti.

Fatto a Mosca, l'11 dicembre 1948 in due esemplari in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste
A. I. MIKOJAN

Per il Governo della Repubblica Italiana
UGO LA MALFA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Allegato all'Accordo commerciale, dell'11 dicembre 1948, tra la Repubblica Italiana e l'U.R.S.S.

LISTA I

DELLE MERCI DA FORNIRSI DALL'U.R.S.S. ALL'ITALIA NEL PRIMO ANNO DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO COMMERCIALE

Merce	Unità	Quantità
Frumento	Tonn.	300.000
Avena	»	100.000
Patate da seme	»	2.500
Minerali di ferro	»	200.000
Minerali di manganese	»	20.000
Sali potassici (40 % K_2O)	»	25.000
Apatite	»	25.000
Amianto	»	2.500
Caolino	»	10.000
Paraffina	»	5.000
Cera montana	»	300
Ozocherite	»	300
Legname segato di abete	mc.	150.000
Legname segato di essenze dure	»	25.000
Traverse ferroviarie	n.	100.000
Tabacco (1)	Tonn.	750
Altre merci	Lit.	900.000.000

(1) Contro Tonn. 3.000 di tabacchi italiani.

Allegato all'Accordo commerciale, dell'11 dicembre 1948, tra la Repubblica Italiana e l'U.R.S.S.

LISTA II

DELLE MERCI DA FORNIRSI DALL'ITALIA ALL'U.R.S.S. NEL PRIMO ANNO DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO COMMERCIALE

Merce	Unità	Quantità
Escavatori da mc. 1,25	n.	70
Gru girevoli e a cingoli da 5 a 25 Tonn.	»	55
Macchine elettriche di piccola potenza (generatori da 15-25 KW)	Lit.	600.000.000
Motori elettrici della potenza di 100 KW	n.	125
Motori elettrici interamente chiusi, della potenza di 20-40-70 KW	n.	500
Saldatrici e forni elettrici	Lit.	300.000.000
Macchine utensili	»	5.000.000.000
Utensileria meccanica	»	200.000.000
Macchine tessili	»	600.000.000
Centrifughe per l'industria chimica	»	150.000.000
Compressori per impianti frigoriferi e compressori di aria	»	600.000.000
Filtri a vuoto (da 10 a 30 mq.)	»	30.000.000
Martelli pneumatici	»	300.000.000
Macchine per prova materiali	»	60.000.000
Parti di ricambio ed accessori per autoveicoli e per macchinari di ogni specie	»	250.000.000
Cinghie di trasmissione ed articoli tecnici in cuoio	»	120.000.000
Cuscinetti a sfere e a rulli	»	1.200.000.000
Cavi elettrici (sottomarini, per miniera ed altri)	Km.	2.000
Funi di acciaio, zincate ed altre	Tonn.	1.000
Rotaie per ferrovia Decauville e relativi accessori	»	2.000
Alluminio	»	5.000
Mercurio	Bombole	10.000
Pietrine per orologi	n.	15.000.000
Fibre artificiali	Tonn.	2.000
Canapa greggia	»	2.000
Canapa pettinata	»	2.000
Manufatti di canapa (filati e cordami)	»	2.000
Sughero (greggio, lavorato e manufatti)	»	2.000
Carta per condensatori	»	200
Carta per sigarette	»	200
Vernici e smalti anticorrosivi	»	1.000
Zolfo	»	10.000
Piriti	»	20.000
Coloranti organici sintetici	»	500
Estratti tannici (di castagno e di sommacco)	»	3.000
Cremore di tartaro	»	300
Acido tartarico	»	500
Acido citrico	»	200
Acido borico, greggio e raffinato	»	200
Borace	»	100
Olii essenziali	»	75
Prodotti medicinali e specialità farmaceutiche	Lit.	60.000.000
Prodotti chimici (1)	Tonn.	1.200
Limoni	Lit.	300.000.000
Mandorle	Tonn.	1.000
Semi da prato (erba medica e trifoglio incarnato)	»	1.000
Tabacco (2)	»	3.000
Altre merci	Lit.	900.000.000

(1) Fenolo Tonn. 100; etil-acetato Tonn. 200; butil-acetato Tonn. 200; amil-acetato Tonn. 50; acetone Tonn. 200; tannino Tonn. 50; alcool butilico Tonn. 200; canfora sintetica Tonn. 200.
(2) Contro Tonn. 750 di tabacchi sovietici.

Allegato all'Accordo commerciale, dell'11 dicembre 1948, tra la Repubblica Italiana e l'U.R.S.S.

LISTA III
DELLE MERCI DA FORNIRSI DALL'ITALIA ALL'U.R.S.S. NEI TRE ANNI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO COMMERCIALE

Navi da carico, portata 5.000 Tonn. ciascuna, con rafforzamenti antighiaccio	n.	3
Motonavi frigorifere (per pesce), portata 1.200 Tonn. (stazza lorda 1.700. Tonn.), ciascuna, con rafforzamenti antighiaccio	»	3
Rimorchiatori marini della potenza di 350 HP	»	15
Rimorchiatori costieri della potenza di 150 HP	»	20
Bacini galleggianti della portata di 750 Tonn.	»	1
Draghe della capacità di 55 e 150 mc. all'ora, con n. 10 bette	»	2
Gru:		
galleggianti da 90/15 Tonn. (1)	»	2
a torretta da 2,5 Tonn.	»	24
a cingoli da 5 Tonn.	»	200
girevoli da 5 a 25 Tonn.	»	70
Escavatori della capacità da mc. 1,25 a 3,5	»	245
Equipaggiamenti per centrali termo-elettriche da 500 KW	»	150
Locomotori elettrici per usi industriali fino a 35 Tonn.	»	60
Motori elettrici di potenza superiori a 100 KW	»	125
Motori elettrici totalmente chiusi, della potenza di 20-40-70 KW	»	1.500
Trasformatori di grande potenza e relative apparecchiature elettriche	Lit.	1.300.000.000
Saldatrici e forni elettrici	»	900.000.000
Condotte forzate per impianti idro-elettrici (prevalenza 600 metri)	Tonn.	14.000
Turbine idrauliche Pelton da 6/10 mila KW, e tre alternatori	n.	5
Rotaie per ferrovie Decauville e relativi accessori	Tonn.	23.000
Macchine utensili	Lit.	5.500.000.000

(1) Eventualmente aumentabili a n. 4.

Allegato all'Accordo commerciale, dell'11 dicembre 1948, tra la Repubblica Italiana e l'U.R.S.S.

LISTA IV
DEI MATERIALI DA FORNIRSI DALL'U.R.S.S. ALL'ITALIA NEI TRE ANNI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO COMMERCIALE ED OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA EFFETTUARSI DALL'ITALIA ALL'U. R. S. S. DI CUI ALLA LISTA III.

Ghisa	Tonn.	100.000
Acciaio in lingotti	»	75.000
Olio minerale greggio	»	100.000
Rame	»	3.000
Nichel	»	800

Accordo di pagamenti tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, allo scopo di regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e l'U. R. S. S., hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I pagamenti tra la Repubblica Italiana e l'U.R.S.S., indicati al successivo art. 2, saranno effettuati in Italia per il tramite dell'Ufficio Italiano dei Cambi, agente per conto del Governo italiano, e nell'U.R.S.S. per il tramite della Banca di Stato dell'U.R.S.S., agente a nome del Governo dell'U.R.S.S..

A tal fine ciascuno dei predetti Istituti aprirà, a nome dell'altro, un conto in lire italiane, a credito del quale sarà portato l'ammontare in lire italiane dei pagamenti effettuati, ai sensi del presente Accordo, da debitori residenti rispettivamente in Italia o nell'U. R.S.S., in favore di creditori residenti rispettivamente nell'U.R.S.S. od in Italia.

Detti Istituti si comunicheranno immediatamente tutti i versamenti a credito di tali conti, emettendo ordini di pagamento espressi in lire italiane.

Ricevuti tali ordini, la Banca di Stato dell'U.R.S.S. o l'Ufficio Italiano dei Cambi effettuerà immediatamente i pagamenti alle rispettive organizzazioni e persone, indipendentemente della situazione dei conti, fino a quando il saldo dei conti stessi non avrà raggiunto il limite di 600 milioni di lire italiane previsto all'articolo 5 del presente Accordo.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano:

a) ai pagamenti per le merci da fornire in conformità alle disposizioni dell'Accordo commerciale tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste firmato in data odierna;

b) ai pagamenti delle spese connesse alle operazioni commerciali, quali: spese di trasporto, portuarie, di spedizione, di assicurazione, noli marittimi, ecc., come pure ai pagamenti per le ordinarie riparazioni di navi;

c) ad altri pagamenti che potranno essere concordati tra le competenti Autorità dei due Paesi.

Art. 3.

Le competenti Autorità dei due Paesi rilasceranno, nel quadro delle rispettive disposizioni valutarie generali, le necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei pagamenti previsti all'art. 2 del presente Accordo.

Art. 4.

L'ammontare dei pagamenti previsti all'art. 2 del presente Accordo, potrà essere espresso in lire italiane, oppure in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline.

Se tale ammontare sarà espresso in valuta diversa dalla lira italiana la sua conversione in lire italiane sarà effettuata, in conformità dal regime valutario attualmente vigente in Italia, al cambio medio tra la quotazione media mensile del dollaro U.S.A. o del fran-

co svizzero o della lira sterlina, calcolata secondo il decreto legislativo italiano del 28 novembre 1947, n. 1347, ed il cambio del dollaro U.S.A. o dal franco svizzero o della lira sterlina d'esportazione (conti valutari 50 %) alla chiusura della Borsa di Roma il giorno precedente quello dell'esecuzione del versamento.

Nel caso che il regime valutario sopra menzionato venisse modificato, la conversione delle suindicate valute estere in lire italiane sarà effettuata secondo il nuovo regime valutario che verrà stabilito in Italia.

Art. 5.

Il saldo dei conti indicati all'art. 1 del presente Accordo non dovrà superare i 600 milioni di lire italiane.

Non appena il saldo predetto avrà raggiunto l'importo di 300 milioni di lire italiane, le due Parti si metteranno d'accordo sulle opportune misure da adottare affinchè esso non superi il limite indicato al comma precedente.

Sull'ammontare anticipato dalla parte creditrice oltre il limite di 300 milioni di lire italiane, la parte debitrice conteggerà gli interessi a favore della parte creditrice nella misura del 2 % annuo.

Il computo degli interessi verrà effettuato alla fine di ogni mese e l'ammontare degli interessi conteggiati sarà iscritto nei conti di cui all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 6.

Il primo di ogni mese sarà effettuato l'aggiustamento del saldo costituitosi sui conti previsti all'art. 1 del presente Accordo, sulla base del cambio del dollaro U.S.A. in lire italiane, medio tra la quotazione media mensile del dollaro U.S.A. calcolata secondo il decreto legislativo italiano del 28 novembre 1947, n. 1347, ed il cambio del dollaro U.S.A. d'esportazione (conti valutari 50 %) alla chiusura della Borsa di Roma l'ultimo giorno del mese precedente.

Il predetto aggiustamento avrà luogo sull'intero saldo esistente nel giorno dell'aggiustamento stesso, nel caso che l'ammontare dei pagamenti effettuati in base agli ordini del Paese creditore a valere sul conto indicato all'art. 1 del presente Accordo, nel corso dei tre mesi precedenti il giorno dell'aggiustamento, sia uguale o superiore al saldo creditore esistente tre mesi prima a contare da tale giorno. Qualora invece l'ammontare dei menzionati pagamenti sia inferiore al saldo creditore esistente tre mesi prima del giorno dell'aggiustamento, questo sarà effettuato sul saldo risultante nel giorno dell'aggiustamento, diminuito della quota del saldo esistente tre mesi prima di tale giorno non utilizzata al giorno stesso.

Art. 7.

L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca di Stato dell'U.R.S.S. si metteranno d'accordo sulle modalità tecniche da osservare per la tenuta dei conti previsti all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 8.

Dopo la scadenza del presente Accordo, le sue disposizioni saranno applicate fino a quando non verranno definitivamente regolati tutti gli obblighi derivanti da una qualsiasi operazione debitamente autorizzata e conclusa durante il periodo di validità dell'Accordo commerciale firmato in data odierna.

L'eventuale saldo dei conti indicati all'art. 1 del presente Accordo, che si sarà costituito dopo l'esecuzione di tutti i pagamenti derivanti dagli obblighi previsti al comma precedente, sarà regolato mediante forniture di merci da parte del Paese debitore nel termine non superiore a quattro mesi dal giorno della scadenza del presente Accordo.

A tale scopo le Parti concorderanno, in un termine non superiore a trenta giorni dalla data di scadenza del presente Accordo, i contingenti di merci da fornirsi per l'estinzione del suindicato saldo.

Art. 9.

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore per tutto il periodo di validità dell'Accordo commerciale firmato in data odierna tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Fatto a Mosca, l'11 dicembre 1948, in due esemplari in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste
A. I. MIKOJAN

Per il Governo della Repubblica Italiana
UGO LA MALFA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Scambi di Note

Mosca, 11 dicembre 1948

Signor Ministro,

in relazione all'art. 5 dell'Accordo di pagamenti italo-sovietico firmato in data odierna, ho l'onore di confermare la seguente intesa raggiunta fra di noi: i contratti tra le organizzazioni sovietiche per il commercio estero e le ditte italiane conclusi nel quadro dell'Accordo commerciale firmato in data odierna potranno prevedere le facoltà del fornitore di sospendere temporaneamente le forniture, nel caso di sospensione dei pagamenti nei conti indicati all'art. 1 dell'anzidetto Accordo di pagamenti. Tale facoltà sarà prevista nei contratti relativi alle forniture di grano dell'Unione Sovietica all'Italia.

Gradisca, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

LA MALFA

Al Signor A. J. MIKOJAN
Ministro del Commercio Estero dell'U. R. S. S.
MOSCA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Traduzione

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

Mosca, 11 dicembre 1948

Signor Presidente,

in relazione all'art. 5 dell'Accordo di pagamenti sovietico-italiano firmato in data odierna, ho l'onore di confermare la seguente intesa raggiunta fra di noi: i contratti tra le organizzazioni sovietiche per il commercio estero e le ditte italiane conclusi nel quadro dell'Accordo commerciale firmato in data odierna potranno prevedere le facoltà del fornitore di sospendere temporaneamente le forniture, nel caso di sospensione dei pagamenti nei conti indicati all'art. 1 dell'anzidetto Accordo di pagamenti. Tale facoltà sarà prevista nei contratti relativi alle forniture di grano dell'Unione Sovietica all'Italia.

Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

A. MIKOJAN

Al Signor Ugo LA MALFA
Presidente della Delegazione Economica Italiana
MOSCA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Mosca, 11 dicembre 1948

Signor Ministro,

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 1, dell'Accordo commerciale, firmato in data odierna tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, circa le Liste III e IV allegate all'Accordo stesso, ho l'onore di confermare la seguente intesa raggiunta fra di noi:

a) le merci che saranno fornite dalle organizzazioni sovietiche per il commercio con l'estero, in base alla Lista IV, rappresentano il reintegro in natura, a titolo forfetario, delle materie prime e dei materiali necessari per l'esecuzione del programma delle forniture italiane all'U.R.S.S. di cui alla Lista III;

b) la fornitura delle materie prime e dei materiali previsti dalla Lista IV sarà regolata nei contratti da concludersi tra le organizzazioni sovietiche per il commercio con l'estero e le ditte italiane relativamente alle forniture industriali previste dalla Lista III;

c) il pagamento delle forniture italiane di cui alla Lista III, detratto il valore delle materie prime e dei materiali di reintegro di cui alla Lista IV, verrà effettuato dall'U.R.S.S. attraverso forniture all'Italia di grano ed, eventualmente, di materie prime da concordare fra le due Parti.

Tali forniture di grano e materie prime potranno essere effettuate direttamente alla ditta italiana che esegue la commessa industriale nel quadro della Lista III, semprechè ciò sia consentito dalle disposizioni vigenti in Italia;

d) per il pagamento delle forniture italiane, di cui alla lettera *c*), l'U.R.S.S. fornirà all'Italia, nel primo anno di applicazione dell'Accordo commerciale firmato in data odierna, 200.000 tonnellate circa di grano, in aggiunta al quantitativo previsto nella Lista I, allegata all'Accordo commerciale stesso

e) i contratti per le forniture previste alla Lista III saranno sottoposti agli organi competenti dei due Paesi, i quali rilasceranno senza indugio le autorizzazioni per l'esecuzione dei contratti stessi, dopo aver accertato la loro corrispondenza a quanto previsto dal presente Scambio di Note;

f) nei contratti per le forniture di cui alla Lista III non saranno previsti pagamenti dilazionati oltre la presentazione dei documenti di spedizione, salvo per la normale quota del prezzo eventualmente pagabile per contratto e collaudo avvenuto, quando tale collaudo, a termini del contratto stesso, debba essere effettuato fuori del territorio italiano.

Gradisca, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

LA MALFA

Al Signor A. J. MIKOJAN
Ministro del Commercio Estero dell'U. R. S. S.
MOSCA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Traduzione

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

Mosca, 11 dicembre 1948

Signor Presidente,

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 1, dell'Accordo commerciale, firmato in data odierna tra l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e la Repubblica Italiana, circa le Liste III e IV allegate all'Accordo stesso, ho l'onore di confermare la seguente intesa raggiunta fra di noi:

a) le merci che saranno fornite dalle organizzazioni sovietiche per il commercio con l'estero, in base alla Lista IV, rappresentano il reintegro in natura, a titolo forfetario, delle materie prime e dei materiali necessari per l'esecuzione del programma delle forniture italiane all'U.R.S.S. di cui alla Lista III;

b) la fornitura delle materie prime e dei materiali previsti dalla Lista IV sarà regolata nei contratti da concludersi tra le organizzazioni sovietiche per il commercio con l'estero e le ditte italiane relativamente alle forniture industriali previste dalla Lista III;

c) il pagamento delle forniture italiane di cui alla Lista III, detratto il valore delle materie prime e dei materiali di reintegro di cui alla Lista IV, verrà effettuato dall'U.R.S.S. attraverso forniture all'Italia di grano ed, eventualmente, di materie prime da concordare fra le due Parti.

Tali forniture di grano e materie prime potranno essere effettuate direttamente alla ditta italiana che esegue la commessa industriale nel quadro della Lista III, semprechè ciò sia consentito dalle disposizioni vigenti in Italia;

d) per il pagamento delle forniture italiane, di cui alla lettera c), l'U.R.S.S. fornirà all'Italia, nel primo anno di applicazione dell'Accordo commerciale firmato in data odierna, 200.000 tonnellate circa di grano, in aggiunta al quantitativo previsto nella Lista I, allegata all'Accordo commerciale stesso

e) i contratti per le forniture previste alla Lista III saranno sottoposti agli organi competenti dei due Paesi, i quali rilasceranno senza indugio le autorizzazioni per l'esecuzione dei contratti stessi, dopo aver accertato la loro corrispondenza a quanto previsto dal presente Scambio di Note;

f) nei contratti per le forniture di cui alla Lista III non saranno previsti pagamenti dilazionati oltre la presentazione dei documenti di spedizione, salvo per la normale quota del prezzo eventualmente pagabile per contratto e collaudo avvenuto; quando tale collaudo, a termini del contratto stesso, debba essere effettuato fuori del territorio italiano.

Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

A. MIKOJAN

Al Signor Ugo LA MALFA
Presidente della Delegazione Economica Italiana
MOSCA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1949, n. 976.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario di Mutigliano (Lucca).

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario di Mutigliano (Lucca) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1949, n. 977.

Autorizzazione al Conservatorio di musica « G. Verdi » di Milano ad accettare un legato.

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Conservatorio di musica « G. Verdi » di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 25.000 disposto in suo favore dalla defunta signora Rastrieri Marianna detta Ida, allo scopo di istituire un premio intitolato al nome del maestro Amintore Galli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 978.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della coadiutoria dei SS. Pietro Apostolo e Stefano Protomartire, in frazione « Torrino » del comune di Battuda (Pavia).

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pavia in data 1° luglio 1948, integrato con dichiarazione 29 marzo 1949, relativo alla erezione della coadiutoria dei SS. Pietro Apostolo e Stefano Protomartire, in frazione « Torrino » del comune di Battuda (Pavia) e l'ente medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da Maria Campari, consistente in due appezzamenti di terreno situati in comune censuario di Torrino e denominati « La Novella » e « Vigna Novella » valutati L. 850.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1949, n. 979.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Unione Militare per il Comando militare territoriale di Bologna », con sede in detta città.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Unione Militare per il Comando militare territoriale di Bologna », con sede in detta città, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1949, n. 980.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione religiosa delle Suore delle Divine Vocazioni, con Casa generalizia in Torre del Greco (Napoli).

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione religiosa delle Suore delle Divine Vocazioni, con Casa generalizia in Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 7 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Boccone Elisabetta fu Luigi, Campanella Elisabetta fu Giacomo maritata Traettino, De Mare Maria-Iacoba fu Paolo, Noviello Arturo e Giuseppe fratelli fu Carmine, Papararo Letizia fu Carmine maritata Parente, Russo Liberato, Giuseppe, Antonio e Venera fu Luca, Traetto Rosa fu Domenico maritata Di Stasio, Villano Giuliano fu Domenico e Zippo Felicia fu Salvatore, proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, partita 778, foglio di mappa 39, particella 44, per la superficie di Ha. 12.81.70 e con l'imponibile di L. 2435,23.

Il fondo confina con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, usufruttuario e figli nascituri proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, Traetto Rosa fu Domenico e Zippo Felice fu Salvatore, livellari al comune di Castelvolturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 110.000 (centodiecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 311. — GIORDANO

(14)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Cembalo Giuseppe di Antonio e comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cembalo Giuseppe di Antonio livellario al comune di Grazzanise, partita 221, foglio di mappa 4, particella 53, per la superficie di Ha. 0.48.91 e con l'imponibile di L. 34,24.

Detto fondo confina con la strada comunale « Quote Altura », con le proprietà Tartaglione Luigi di Francesco, Carlino Antimo ed altri fu Giuseppe, Foresta Felice fu Aniello, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4500 (quattromilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 321. — GIORDANO

(17)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 15 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella » di pertinenza, come dagli atti, di Cantelli Rosa fu Salvatore, usufruttuaria legale e Schiavone Domenico, Maddalena, Alfonsina, Vincenza, Carmela fu Michele e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cantelli Rosa fu Salvatore ved. Schiavone e Schiavone Domenico, Maddalena, Alfonsina, Vincenza e Carmela, fratelli e sorelle fu Michele, livellari al comune di Castelvolturno, partita 570, foglio di mappa 32, particella 44, per la superficie di Ha. 0.73.91 e con l'imponibile di L. 88,69.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, Marrone Domenico fu Francesco, Vitale Girolamo fu Raffaele, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7500 (settemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 310. — GIORDANO

(16)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1949.

Contributi dovuti al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'esercizio 1949.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che stabilisce la procedura per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale Apuana;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 29 ottobre 1948, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernente l'applicazione del contributo a carico degli enti partecipanti nella misura dell'1,50% dell'ammontare dei tributi agli stessi dovuti per l'anno 1949 e del contributo a carico delle ditte ammesse ai benefici consentiti per la zona industriale nella misura di un contingente di L. 250.000;

Visto il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1949, nel quale risulta iscritta nella parte ordinaria delle entrate effettive la somma di L. 5.500.000 per contributi, delle quali L. 5.250.000 presumibilmente possono essere ricavate dall'applicazione dell'aliquota proposta dell'1,50% sui tributi dovuti agli enti partecipanti, e L. 250.000 da corrispondersi dalle ditte ammesse ai benefici consentiti per la zona industriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'esercizio 1949 è stabilito in L. 1,50 per ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1949.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1949.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni nella zona industriale Apuana per l'anno 1949 è stabilito in complessive L. 250.000.

Il Consiglio del Consorzio provvederà a ripartire fra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito di ciascuna, accertato o accertabile per la applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 5 dicembre 1949

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
CAVALLI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5135)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1949.

Revoca del decreto Ministeriale 21 maggio 1946, relativo alla sottoposizione a sequestro della ditta S.A.F.T.A. Servizio Autorizzato Forniture Trasporti Approvvigionamenti, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale S.A.F.T.A. Servizio Autorizzato Forniture Trasporti Approvvigionamenti, con sede in Milano, di proprietà del suddito tedesco sig. Gerschkow Waldemar, e nominato sequestratario l'avv. Giovanni Marenghi;

Vista la delibera del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia in data 10 novembre 1949, con la quale è stato autorizzato il dissequestro dell'azienda suindicata in quanto il proprietario, sig. Gerschkow Waldemar, si trova in una delle condizioni previste al par. 2, lettera *d*) — eccezioni — del Memorandum d'intesa 14 agosto 1947, reso esecutivo con il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio detto, n. 1100;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 21 maggio 1946, con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale S.A. F T.A. Servizio Autorizzato Forniture Trasporti Approvvigionamenti, con sede in Milano, e nominato sequestratario l'avv. Giovanni Marenghi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1949

Il Ministro: PELLA

(5156)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1949.
Disciplina del lavoro nel porto industriale di Marghera.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE AD INTERIM

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1926, relativo al numero totale massimo dei lavoratori inscritti nei ruoli del Provveditorato al porto di Venezia;
Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1936, che conferma, sino a nuova disposizione, la facoltà concessa agli stabilimenti industriali della zona di porto Marghera di servirsi di personale proprio per tutte le operazioni di carico e scarico degli approdi in detta zona;
Visto il decreto Ministeriale 25 dicembre 1946, che conferma la facoltà suddetta fino al 31 dicembre 1949;
Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;
Ritenuto che per ragioni di interesse generale della produzione ed in particolare in considerazione delle speciali esigenze tecniche ed organizzative delle aziende della zona industriale di Marghera e soprattutto delle particolari caratteristiche del porto industriale, è necessario di conservare invariato l'ordinamento disposto dal decreto Ministeriale 10 gennaio 1936 per gli stabilimenti industriali della zona predetta;
Sentiti i Ministri per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

La facoltà agli stabilimenti industriali della zona di Marghera di servirsi, a bordo delle navi, di proprio personale per tutte le operazioni di tiraggio e stivaggio, che siano eseguite in detta zona, indipendentemente dal limite di tonnellaggio di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 3 marzo 1926, viene confermata fino al 31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1949

Il Ministro ad interim: CORBELLINI

(27)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 dicembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vincenzo Forti, Agente consolare di Francia a Marsala.

(5177)

In data 15 dicembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Petter Graver, Vice console presso il Consolato di Norvegia a Genova.

(5178)

In data 15 dicembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fortunio Parodi di Belsito, Vice console onorario di Svezia a Palermo.

(5179)

In data 15 dicembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Warren G. Dougherty, Vice console degli S.U.A. a Roma.

(5180)

In data 15 dicembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Jean Mary Wilkowsky, Vice console degli S.U.A. a Milano.

(5181)

In data 15 dicembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Kathleen C. Taylor, Vice console degli S.U.A. a Roma.

(5182)

In data 15 dicembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Giani, Console onorario del Messico a Torino, con giurisdizione sul Piemonte.

(5183)

In data 15 dicembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig Stephen William Garbutt, Vice console onorario di Gran Bretagna a Messina.

(5184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro quinquennale 5 % (1950) n. 3032 di L. 12.500 capitale nominale, intestato a Rinaldi Livio di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 24 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(29)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa.

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	168510	350 —	Tancona Concetta fu *Giuseppe*, moglie di Russo Giuseppe, dom. a New York.	Tancona Concetta di *Rosario*, ecc., come contro.
Id.	327836	350 —	*D'Ancona* Concetta di Rosario, moglie di Russo Giuseppe, dom. a New York.	*Tancona* Concetta, ecc., come sopra.
Id.	257276	164,50	Vacchiero *Pietro di ignoti*, dom. a Settimo Tavagnasco (Aosta)	Vacchiero *Giovanni Pietro di Domenica*, dom. a Settimo Tavagnasco (Aosta)
Id.	169217	504 —	*Verani* Maria fu Emanuele, con usufrutto a Rossi *Paolina* fu Angelo vedova Verani Emanuele, dom. a Milano.	*Verani* o *Varani* Maria fu Emanuele, con usufrutto a Rossi *Savina Paolina* fu Angelo ved Verani o Varani Emanuele, dom. a Milano.
Id.	169218	504 —	*Verani* Luigia fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Rossi *Paolina* ved Verani Emanuele, dom. a Milano, con usufrutto come sopra.	*Verani* o *Varani* Luigia fu Emanuele minore sotto la patria potestà della madre Rossi *Savina Paolina* vedova Verani o Varani, con usufrutto come sopra.
Id.	169216	504 —	*Verani* Giuseppe fu Emanuele, con usufrutto come sopra	*Verani* o *Varani* Giuseppe fu Emanuele, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	9640	3.000 —	Cotta Ramusino Maria fu Giuseppe, moglie di Fossati *Alfredo*, dom a Nizza Monferrato vincolata per dote.	Cotta Ramusino Maria fu Giuseppe, moglie di Fossati *Giovanni Battista Natale Alfredo*, ecc. come contro.
Id.	206935	500 —	Casa di riposo per vecchi ed inabili di Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a favore di Caprioglio *Malvina* fu Vittorio, dom in Casale Monferrato (Alessandria	Come contro, con usufrutto a favore di Caprioglio *Angela Malvina* fu Vittorio, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	64527	310 —	Pace Luigi fu *Pasquale*, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrino* Francesca di Vincenzo vedova Pace	Pace Luigi fu *Gennaro*, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrigno* Francesca di Vincenzo vedova Pace.
Id.	64528	285 —	Pace Vincenzo, ecc., come sopra.	Pace Vincenzo, ecc., come sopra.
B.T.N. 5 % (1949) Serie E	003	Cap. nom.le 11.000 —	Perini *Virginia* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Perini Virginia fu Giovanni vedova Perini, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Perini *Gabriele* fu Giovanni, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 novembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4773)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal pubblico Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Reno in località Cartiera del Maglio in comune di Sasso Marconi.

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1949, n. 1631, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Reno in località Cartiera del Maglio in comune di Sasso Marconi, della superficie di ha 1.49.40 distinto al catasto del Comune stesso al foglio 14, mappale n. 38, ed indicato nell'estratto di mappa 5 luglio 1949 che fa parte integrante del presente decreto.

(5187)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Gizzeria (Vibo Valentia).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 dicembre 1949 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 4371 sita nella spiaggia di Gizzeria facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 28 del comune di Gizzeria.

(5)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso a cento posti di alunno d'ordine nella categoria d'ordine del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1949, n. 48566/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di alunno d'ordine nella categoria d'ordine del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di diploma equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione V, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) indicazione della sede, fra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere la prova scritta di esame;

g) eventuale richiesta di sostenere la prova facoltativa di stenografia;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2. E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Tale limite di età è poi elevato di anni nove:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180;

e) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Tutti i suddetti limiti sono, inoltre, aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui al precedente punto I), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante:

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gl'invalidi di guerra, per gl'invalidi civili per fatti di guerra e per gl'invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7, e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo dal quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 4 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorso, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo per la loro validità, il disposto dell'art. 6 del presente decreto.

I documenti per i quali l'aspirante intende far riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.) e con la precisazione del concorso per il quale sono stati presentati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa — importano la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Gli aspiranti potranno chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova facoltativa di stenografia indicando il sistema prescelto.

Art. 10.

La prova scritta avrà luogo a Roma, Milano, Napoli, Palermo e Cagliari, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cento, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere la prova scritta in sede soppressa.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami e della sede, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia, sarà attribuita in aggiunta alla votazione complessiva di cui al precedente comma, un coefficiente di 0,50 punti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 5° dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro n. 2, foglio n. 398. — LA MICELA

PROGRAMMA DELL'ESAME

I. — PROVE SCRITTE.

1) Componimento italiano.

(Nell'attribuzione del voto per la prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

II. — PROVA ORALE.

1) *Elementi di aritmetica*: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice. Regola del tre composto.

2) *Elementi di geometria*: Nozioni elementari di geometria piana: Punti. Rette. Piani. Angoli. Poligoni. Circonferenza e cerchio. Aree delle superfici delle figure piane.

Nozioni elementari di geometria solida: Principali tipi di solidi. Aree delle superfici dei solidi. Volumi dei solidi.

3) *Nozioni elementari di ordinamento amministrativo*: I Ministeri. Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ufficio del lavoro e della massima occupazione. Ispettorato del lavoro).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La prefettura e la sua organizzazione: Il Prefetto e le sue attribuzioni. Il Consiglio di prefettura. Il Consiglio provinciale di sanità. La Giunta provinciale amministrativa.

La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

4. *Nozioni elementari di statistica*: Concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati. Dati statistici. Elaborazione dei dati: medie e rapporti. Rappresentazione grafiche e numeri indici.

5) Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa con particolare riguardo all'Italia.

6) *Dattilografia*: Nomenclatura della macchina da scrivere. Funzionamento. Tastiera. Maiuscole. Carrello. Marginatori. Libera carrello. Tabulatori. Tasto di ritorno. Nastro.

Saggio pratico di scrittura a macchina.

III. — PROVA FACOLTATIVA DI STENOGRAFIA.

(5192)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso di millecentosettantuno posti di vigili del fuoco permanenti, indetto con decreto Ministeriale 20 novembre 1949.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1949, col quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento di millecentosettantuno vigili del fuoco permanenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 7 dicembre 1949;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami per il reclutamento di millecentosettantuno vigili del fuoco permanenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 7 dicembre 1949 è prorogato di giorni sessanta.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate dagli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti indicati nel decreto Ministeriale 20 novembre 1949, ai Comandi dei Corpi vigili del fuoco entro il termine perentorio suddetto.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 1° gennaio 1950

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(42)

Graduatoria degli idonei del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Potenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° settembre 1948 per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Potenza;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 luglio 1949, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Potenza, nell'ordine, come appresso indicato:

1.	De Camelis Gaetano	punti 145,50
2.	Russo Giovanni	» 131 —
3.	Castronuovo Giovanni	» 130 —
4.	Ferri Giovanni	» 129 —
5.	Mazzoni Francesco	» 128,50
6.	Marchica Gaetano	» 128 —
7.	Lanzara Andrea	» 127,50
8.	Calabro Vincenzo	» 127 —
9.	Vivalda Alessandro	» 124 —
10.	De Cesaris Enrico	» 122 —
11.	Mona Vito Nicola	punti 121,50
12.	Sala Tenna Gianbattista	» 119,50
13.	Zito Ludovico	» 117 —
14.	Mazzoni Giulio	» 115 —
15.	Perta Angelo	» 114 —
16.	Polazzi Tito	» 112,50
17.	Abbaticchio Pietro	» 111,50
18.	Montanaro Pierino	» 111 —
19.	Condemi Bruno	» 110,50
20.	Natale Antonio	» 110 —
21.	Conte Paolo	» 109,50
22.	Sisti Vito	» 108 —
23.	Pennacchia Aurelio, coniugato, 4 figli, ufficiale di complemento	» 107,50
24.	Cantarini Giulio, coniugato, 1 figlio	» 107,50
25.	Maggini Igino, ex combattente, croce al merito di guerra	» 107 —
26.	Pasqualis Marcello, ex combattente	» 107 —
27.	Rianò Enrico, coniugato, 1 figlio	» 107 —
28.	Fiorentin Antonio, profugo giuliano	» 106,50
29.	Messina Francesco, coniugato, 5 figli	» 106,50
30.	Lucchese Cosimo, invalido guerra, croce al merito di guerra	» 104,50
31.	Staggi Ugo, ex combattente, 2 croci al merito di guerra	» 104,50
32.	Cagnazzo Raffaele	» 103 —
33.	Farzati Ernesto	» 102,50
34.	Di Pietro Giuseppe, coniugato, 5 figli	» 102 —
35.	Iozzi Giovanni, coniugato, 3 figli	» 102 —
36.	Fisicaro Giovanni	» 101 —
37.	Malandrucco Umberto	» 100 —
38.	Iacona Giovanni, coniugato, 4 figli	» 99 —
39.	Galli Pietro, coniugato	» 99 —
40.	Sardiello Italo, coniugato	» 97,50
41.	Fanelli Filippo	» 97,50
42.	Spezia Roberto	» 97 —
43.	Parrini Contini Emilio	» 96,50
44.	Grossi Artemio	» 96 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza.

Roma, addì 13 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(5119)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Graduatoria generale di merito del concorso nel ruolo tecnico a due posti di commissario principale (grado 9°, gruppo C), quattro posti di primo commissario (grado 10°, gruppo C), dieci posti di commissario (grado 11°, gruppo C) e venti posti di commissario aggiunto (grado 12°, gruppo C), riservato al personale del ruolo d'ordine di gruppo C del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1948.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1949, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 177, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami nel ruolo tecnico a due posti di commissario principale (grado 9°, gruppo *C*), quattro posti di primo commissario (grado 10°, gruppo *C*), dieci posti di commissario (grado 11°, gruppo *C*) e venti posti di commissario aggiunto (grado 12°, gruppo *C*), riservato al personale del ruolo d'ordine di gruppo *C* del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1949, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 305, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami nel ruolo tecnico a due posti di commissario principale (grado 9°, gruppo C), quattro posti di primo commissario (grado 10°, gruppo C), dieci posti di commissario (grado 11°, gruppo C) e venti posti di commissario aggiunto (grado 12°, gruppo C), riservato al personale del ruolo d'ordine di gruppo C del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1948:

a) per i due posti di commissario principale (grado 9°):
1. Greco Michele . punti 21,60
2. Cadeddu Livio 20,30

b) per i quattro posti di primo commissario (grado 10°):
1. Lazzarini Giuseppe punti 21,97
2. Righi Ugo » 18,90
3. Di Donato Antonino » 17,85

c) per i dieci posti di commissario (grado 11°):
1. Nataloni Artemio punti 21,30
2. Piricò Giovanni » 20,40
3. Pelliciari Anna Maria » 20,37
4. Cacchi Carlo » 19,70
5. Magrini Giotto » 19,15
6. Morosetti Attilio » 18,80
7. Scarinci Antonino » 18,40
8. Stracuzzi Manlio » 18,12
9. Cilli Ugo » 18,05

d) per i venti posti di commissario aggiunto (grado 12°):
1. Salvi Orfeo punti 17,10

I suindicati candidati sono, pertanto, dichiarati vincitori del concorso relativo al conferimento dei posti per ciascuno di essi sopra precisato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1949

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1949
Registro Commercio estero n. 2, foglio n. 70. — BRUNO

(34)

Graduatoria generale di merito del concorso a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1948.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1949, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 180, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1949, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 304, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1948:

1. Detti Oretta punti 21,76
2. Di Tanto Giuseppe » 20,40
3. Belardi Alberto » 19,57
4. Mosciaro Abramo » 18,30
5. Braico Salvatore » 17,26
6. Palumbo Angelo » 17,03
7. Lezza Carmine » 16,50
8. Montani Olga » 16,14
9. Mellini Enrico » 15,85
10. Porfili Aldo (invalido di guerra) » 15,64
11. Grillo Alessandro » 15,59
12. Manni Piero » 15,09

Art. 2.

In relazione alla graduatoria generale di merito di cui al precedente articolo ed in applicazione delle vigenti norme per l'assegnazione dei posti ai candidati idonei invalidi di guerra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Detti Oretta
2. Di Tanto Giuseppe
3. Belardi Alberto
4. Mosciaro Abramo
5. Braico Salvatore
6. Palumbo Angelo
7. Lezza Carmine
8. Porfili Aldo (invalido di guerra)

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente, i candidati:

1. Montani Olga
2. Mellini Enrico
3. Grillo Alessandro
4. Manni Piero

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1949

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1949
Registro Commercio estero n. 2, foglio n. 71. — BRUNO

(33)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.